

251658240



251658240



251658240



REGIONE MARCHE

BANDO

Misura 3.1.1.

Sottomisura b)

- Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività -
Azione d)

Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili di potenza massima di 1 MW elettrico

1. OBIETTIVI

1.1 PREMESSA

La misura 311b sottomisura b) persegue l'obiettivo strategico dell'aumento dell'occupazione nelle aree rurali favorendo, da un lato lo sviluppo multifunzionale dell'azienda agricola, dall'altro incoraggiando i componenti della famiglia agricola che non possono ricavare un reddito adeguato dall'attività dell'impresa agricola, ad intraprendere nuove attività comunque connesse con il settore agroforestale ambientale e turistico.

1.2 OBIETTIVI SPECIFICI

L'azione d) "Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili" di potenza non superiore a 1 MW elettrico, prevede la concessione per investimenti finalizzati e funzionali all'avvio di nuove attività produttive, con lo scopo di realizzare la diversificazione dei redditi aziendali attraverso la produzione per l'utilizzo e la vendita di energia elettrica e termica di fonte rinnovabile, nonché per la produzione di biocombustibili provenienti in particolare dalle biomasse.

1.3 SETTORE DI DIVERSIFICAZIONE INTERESSATO

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria A (AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA) a condizione che la produzione di energia da fonti rinnovabili (elettrica, termica, biocarburanti) provenga da processi di degradazione parziale o totale della biomassa.

2. TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO ED ENTITA' DELL'AIUTO

2.1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO

Produzione per l'utilizzo e la vendita di energia elettrica e termica nonché per la produzione di biocombustibili provenienti da fonti rinnovabili, ed in particolare dalle biomasse, di potenza massima di 250 kW elettrici. L'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta o dei biocombustibili non può essere superiore ad 1/3 del totale. In particolare gli aiuti vengono concessi per le tipologie d'intervento di seguito indicate:

Investimenti materiali

- A. Costruzione/ristrutturazione, compreso ampliamento e miglioramento funzionale, di beni immobili destinati all'installazione di attrezzature, di impianti e di macchinari necessari alla produzione per l'utilizzo e la vendita di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (biomassa vegetale) ed ai relativi impianti per lo stoccaggio della biomassa. Sono ammesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli impianti di produzione di energia. Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:
 - > siano ubicati all'interno dell'azienda agricola, ossia su particelle presenti nel fascicolo aziendale della impresa richiedente i benefici ed in zona agricola Area E degli specifici strumenti urbanistici;
 - > abbiano una superficie commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti;
 - > nel caso di recupero e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate;
- B. Acquisto di impianti ed attrezzature per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.
- C. Acquisto di impianti ed attrezzature per la produzione e vendita di biocombustibili.
- D. Acquisto di attrezzature per la lavorazione e la trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.
- E. Acquisto di programmi informatici (software) per la gestione dell'attività.

Sono ammesse sia nuove installazioni sia il potenziamento o il completamento di quelle esistenti.

Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali consistono negli onorari di consulenti progettisti per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione degli investimenti di cui sopra, nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra.

2.2 ENTITA' ED INTENSITA' DELL'AUTO

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime "de minimis" di cui al Reg. CE 1998/2006, pubblicato sulla GUCE del 28 dicembre 2006 serie L n. 379.

Sono aiuti in "de minimis" le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il richiedente dovrà rilasciare apposita dichiarazione tramite fac simile scaricabile da SIAR – Supporto agli utenti per l'accertamento del superamento del limite previsto dal richiamato Reg. CE 1998/2006.

Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato (2° comma articolo 2, Reg. (CE) 1998/2006). Tale periodo viene considerato in modo retroattivo dalla data dell'ultima eventuale concessione di un aiuto in regime de minimis.

L'intensità di aiuto è calcolata in percentuale sulla spesa ammessa a finanziamento e non può superare, in relazione alle diverse condizioni previste nel seguente prospetto, il valore massimo rispettivamente stabilito:

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologia di investimento	
	Investimenti immobili e impianti fissi (compreso bonifica amianto)	macchine ed attrezzature (compreso impianto Fotovoltaico)
Agricoltori e membri della famiglia, nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Regolamento (CE) 1698/05 (*)	40%	30%
Agricoltori e membri della famiglia, in altre zone	35%	30%

(*) Sono considerate zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i) le zone svantaggiate di montagna classificate come tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni sino alla data del 31 dicembre 2009; zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii) le zone svantaggiate diverse da quelle di montane classificate come tali ai sensi della medesima normativa; zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti iii) le zone Natura 2000.

L'aiuto riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute ammissibili. A tal fine tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati con "bonifico bancario o postale".

In questa misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e dall'art. 1 comma 9 del Reg. (CE) 363/09.

2.2.1 Casi specifici

Nel caso della produzione di energia elettrica e nel caso di scelta del conto energia o dei certificati verdi i benefici in conto capitale e l'intensità degli aiuti degli impianti a biomassa, dovranno soggiacere alla normativa nazionale (DLgs. 28/2011 e DM 06/07/2012) relativa alla cumulabilità degli incentivi per le energie rinnovabili (massimo ammissibile 40% ESL). Nel caso della produzione di energia termica i beneficiari che usufruiscono degli incentivi del conto energia termico (DM 28 dicembre 2012), non possono accedere ai contributi concessi con il presente bando.

Nel caso della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici che usufruiscano o potranno usufruire dell'incentivo statale "Conto Energia", l'intensità di aiuto non può superare il 20% del costo dell'investimento.

Nei casi di ritiro dedicato l'intensità di aiuto è del 30%.

Nel caso di impianti fotovoltaici integrati con bonifica dell'amianto e sostituzione delle coperture in amianto viene applicata l'intensità di aiuto degli Investimenti immobili ed impianti fissi. Se si usufruisce degli incentivi del "conto energia" l'impianto fotovoltaico non potrà avere un'intensità di aiuto superiore al 20%.

L'aiuto riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute ammissibili. A tal fine tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati con "bonifico bancario o postale".

2.3 SPESE AMMISSIBILI

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario in data posteriore al giorno della presentazione della domanda di aiuto, fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa alle condizioni del punto 7 del presente bando.

Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:

- relazione tecnico economica, a supporto della redazione del "business plan", finalizzata alla valutazione di fattibilità ed alla convenienza economica degli investimenti;
- progettazione degli investimenti proposti.

Per la verifica della ammissibilità delle spese dopo la presentazione della domanda si farà riferimento:

- per gli interventi di cui ai punti A. – B. – C. del precedente paragrafo 2.1 "DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO", alla comunicazione di inizio lavori presentata all'ufficio tecnico comunale. Nel caso di opere non soggette al rilascio del permesso di costruire o per le quali non è prevista la Procedura Abilitativa Semplificata, la comunicazione di inizio lavori, ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità della spesa, va inoltrata alla struttura decentrata competente territorialmente, successivamente alla presentazione della istanza di finanziamento;
- per gli investimenti relativi all'acquisto di attrezzature o programmi informatici, (punti D. – E. del paragrafo 2.1), alla documentazione di trasporto (D.D.T.) o alla fattura accompagnatoria. In ogni caso, sono esclusi tutti gli investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di eventuali caparre o anticipi, siano stati effettuati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto.

I richiedenti, tuttavia, una volta presentata la domanda di aiuto alla data di scadenza di cui al presente bando, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della istanza di contributo (collocamento in posizione utile nella graduatoria unica regionale); in tal caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente, qualora la domanda non venga, in parte o totalmente, finanziata.

Per l'individuazione delle voci di spesa eleggibili al cofinanziamento comunitario si fa, inoltre, riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" COSVIR II 2012 e successive modificazioni.

Per essere riconosciute, tutte le spese sostenute e rendicontate dovranno essere documentate con fatture e giustificate come indicato nel successivo paragrafo 10 "EROGAZIONE DEGLI AIUTI".

Possono essere ammissibili le spese finalizzate, in particolare, agli investimenti di seguito specificati in relazione alle diverse tipologie d'intervento previste dal precedente paragrafo "Tipologia degli investimenti ammissibili".

2.3.1 Investimenti materiali

Investimenti in relazione alla tipologia di impianto

❖ Energia fotovoltaica

- Pannelli fotovoltaici su edifici, tettoie, serre, etc.;

- collegamenti alla rete elettrica;
- Bonifica amianto e relativi tetti fotovoltaici;

❖ Energia da biogas

- vasche di stoccaggio e/o trincee;
- vasche per compostaggio del digestato;
- locali per alloggio cogeneratore;
- rete di teleriscaldamento aziendale, comprese le reti per il riscaldamento della abitazione dell'imprenditore agricolo nonché dei membri della famiglia agricola, come definiti al paragrafo 3.2;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzature per la lavorazione della materia prima in entrata nel digestore (es. trinciatori, etc.);
- impianto di sterilizzazione della materia prima in entrata nel digestore;
- digestore;
- sistemi di purificazione del biogas;
- sistema di cogenerazione;
- cabina elettrica.

❖ Energia da oli vegetali

- stoccaggio semi e locali annessi;
- locali per alloggio cogeneratore;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- stoccaggio olio vegetale ed eventuali ceneri;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzatura per la trasformazione del prodotto (es. spremitrice, attrezzatura per la filtrazione dell'olio vegetale, etc.). In ogni caso il biocombustibile deve necessariamente essere riutilizzato in azienda per la produzione di energia;
- sistemi di adattamento dei motori all'uso dell'olio vegetale;
- sistema di cogenerazione;
- cabina elettrica.

❖ Energia da biomassa agroforestale

- locali per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del prodotto;
- locali per alloggio caldaia;
- locali alloggio cogeneratore;
- locali per lo stoccaggio ceneri;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- collegamenti alla rete elettrica;
- attrezzature per la trasformazione fisica del prodotto (es. cippatrici, pellettizzatrici, mulini, etc.);
- caldaie per la produzione dell'energia termica;
- sistema di cogenerazione;
- cabina elettrica.

❖ Pirogassificazione.

- locali per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del prodotto;
- locali per alloggio impianto gassificatore;
- locali alloggio cogeneratore;
- locali per lo stoccaggio del residuo della gassificazione;
- rete di teleriscaldamento aziendale;
- collegamenti alla rete elettrica;

- attrezzature per la trasformazione fisica del prodotto (es. cippatrici, pellettizzatrici, mulini, trinciatori.);
- gassificatori;
- sistema di cogenerazione
- cabina elettrica.

❖ Ampliamenti e miglioramenti funzionali di impianti esistenti e già autorizzati, interventi per aumentare l'efficienza energetica e produttiva e per mitigare gli impatti agricoli ed ambientali.

Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quello sull'accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento.

Per tutte le tipologie di cui sopra, sono ammissibili le spese relative a strumenti Hardware e Software strettamente legati alla gestione degli impianti e dell'attività.

Le spese sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente al momento della presentazione della domanda, in relazione alla tipologia delle opere.

Possono essere ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Non sono ammissibili le reti di teleriscaldamento extraziendali.

Non sono ammissibili investimenti per impianti FV a terra e quelli che producono energia termica da collettori solari.

2.3.2 Vincoli e limitazioni

Entro e non oltre il limite del 10% del costo di tutti gli interventi del precedente punto 2.1 A, sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti:

- sistemazioni di terreno per la realizzazione e/o adeguamento funzionale di piazzali, camminamenti, strade di accesso, parcheggi, eventuali recinzioni con materiali naturali e prive di cordoli in muratura.

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento, in considerazione degli indirizzi regionali per impianti a Biogas e biomassa DA 62 del 15/01/2013 e per il Fotovoltaico DA 13 del 30/09/2010, nonché del regime fiscale per il settore agricolo relativo al riconoscimento di attività connessa, previsto dalla presente sottomisura, non devono superare la potenza di:

- 250 kWe per gli impianti di biogas
- 200 kWe e 800 kWt per gli impianti a biomassa (caldaie e pirogassificatori)
- 200 kWe per il fotovoltaico

Il consumo totale di energia annuale da parte dell'azienda richiedente non deve superare 1/3 della capacità produttiva annuale degli impianti, pena la decadenza della domanda e dei benefici eventualmente riconosciuti.

Per il limite fino a 200-250 kWe e 800 kWt s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;

I valori indicati come soglia per l'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del bando di accesso s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Pena la decadenza della domanda e la revoca degli eventuali benefici concessi i richiedenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti che producono energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, devono essere in possesso delle dovute autorizzazioni che sono disciplinate dalla normativa vigente secondo procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate alle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;

- gli impianti devono prevedere l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- gli impianti termici devono prevedere il raggiungimento di un valore dell'efficienza energetica dell'impianto pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011;
- per gli impianti che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia attraverso la stipula di preliminari di contratti di cessione, fatto salvo l'eventuale autoconsumo (rispetto della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia);
- gli impianti realizzati da beneficiari organizzati in forma associata, oltre alla necessaria connessione dell'impianto all'attività agricola, dovranno dimostrare l'utilizzo dell'uso della biomassa proveniente dagli agricoltori associati, almeno nella percentuale prevista al punto successivo e nel punto 3.3.2.,;
- per gli impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il soggetto beneficiario che utilizza l'impianto dovrà dimostrare che il 70% della biomassa nel caso di azienda singola e l'80% della biomassa nel caso di aziende associate derivi da produzioni aziendali. Le condizioni suddette debbono permanere per un periodo di almeno 5 anni, dalla data di autorizzazione del pagamento del saldo;
- presenza della relazione tecnica ed economica sottoscritta dal beneficiario.

2.3.3 Investimenti immateriali

Le spese generali comprendono:

- onorari per la redazione tecnico-economica e studi di fattibilità dell'intervento;
- onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali - CME - relazione tecnica);
- onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.
- le spese per la stipula di polizze fidejussorie necessarie per richiedere anticipazioni e/o acconti per stati di avanzamento dei lavori dell'aiuto concesso;

Le suddette spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo delle spese relative agli investimenti materiali di cui alle lettere A-B-C-D di cui al paragrafo 2.1, al netto dell'IVA, e comunque nel rispetto delle percentuali sotto riportate:

- 10% nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi fino ad investimenti ammissibili pari a € 200.000,00. Per la quota parte compresa tra 200.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro di investimenti ammissibili tale percentuale non potrà superare il 6%. Per la quota parte superiore a 500.000,00 euro di investimenti ammissibili tale percentuale non potrà superare il 3%;
- 3% nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili.
- 2 % per le spese sostenute per polizze fidejussorie stipulate ai fini della liquidazione degli anticipi e SAL. dell'aiuto concesso.

Ulteriori spese generali ammissibili riguardano i costi per l'acquisizione di brevetti e licenze. In ogni caso tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 12% calcolato sull'importo dei lavori e degli acquisti al netto dell'IVA.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

2.3.4 Esclusioni

Sono esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- gli interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo compresa la costruzione di nuove abitazioni;
- gli interventi riconducibili alla "Attività edilizia libera", come individuata dall'articolo n. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. se non espressamente previsti dalla normativa vigente in ambito di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);

- la realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- i lavori in economia;
- la realizzazione di recinzioni metalliche e con cordoli in muratura;
- gli interventi su strade interpoderali;
- gli impianti fotovoltaici realizzati a terra;
- gli interventi di produzione di energia che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici con servizio di scambio sul posto che prevedono un utilizzo dell'energia prodotta superiore ad 1/3 del totale (dato desunto da certificazione GSE);
- le spese non riconducibili ai prezziari regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda; può essere consentito l'utilizzo di prezziari degli anni precedenti, a condizione che tutte le voci del CME vengono elaborate con lo stesso prezzario e che nel frontespizio venga evidenziato l'anno di riferimento;
- gli acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- l'acquisto di attrezzature, di strumenti, di arredi, di impianti e di macchinari usati;
- l'acquisto delle attrezzature, degli impianti, degli strumenti e dei macchinari tramite Leasing finanziario;
- l'acquisto di mezzi di trasporto a motore (esempio veicoli fuoristrada – pick-up etc.);
- interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e art. 42 della legge n. 99/2009 (biomassa classificabile come rifiuto);
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze;
- gli investimenti il cui valore attuale netto (VAN), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli investimenti che non garantiscono una sostenibilità energetica ed ambientale attraverso un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO₂;
- l'IVA, altre imposte, oneri e tasse.

Per gli investimenti immateriali, sono esclusi dal finanziamento:

- qualsiasi costo riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- gli interessi passivi;
- le spese bancarie e legali;
- l'IVA, altre imposte, oneri e tasse.

2.3.5 Data di inizio degli interventi

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa. Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:

- analisi di fattibilità dell'intervento (Business Plan)
- progettazione degli interventi proposti;

Per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, la dimostrazione che gli acquisti sono stati effettuati dopo l'inoltro dell'istanza sarà fornita dalla data riportata sui relativi documenti di trasporto (D.D.T) o fatture accompagnatorie. Sono comunque esclusi totalmente dal finanziamento gli investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Per le opere edili soggette a titolo autorizzativo che prevedono la comunicazione di inizio attività al Comune disgiunta dalla comunicazione iniziale, la dimostrazione che le stesse sono iniziate successivamente alla presentazione dell'istanza (rilascio informatico della domanda), è documentata dalla data di comunicazione di inizio lavori inoltrata presso gli uffici del Comune competente. Per le opere edili diverse da quelle di cui sopra, l'inizio dei lavori è documentato dalla data di specifica comunicazione inoltrata direttamente alla Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche competente per territorio.

In fase di inizio lavori è opportuno ribadire la necessità di prevedere da parte del direttore dei lavori la realizzazione di opportuna documentazione fotografica volta a documentare l'esecuzione di lavori non più visibili o ispezionabili successivamente alla loro realizzazione, (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione,

sottofondazioni, massetti ecc.). Tale documentazione dovrà essere trasmessa il allegato alla richiesta di liquidazione del saldo.

I beneficiari possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo (collocamento in posizione utile nella graduatoria unica regionale), in tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

2.4 CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Tutti pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente secondo le modalità stabilite dal manuale delle procedure e dei controlli delle domande di pagamento del PSR 2007-2013, di cui al DDS 154/AFP del 02/05/2011 e successivi aggiornamenti.

3. ACCESSO AI BENEFICI

3.1 AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO

La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche ad esclusione dei poli urbani (aree di tipo A), come individuati al capitolo 3.1.1.1 del PSR Marche 2007-2013:

- Comune di Ancona
- Comune di Ascoli Piceno
- Comune di Macerata
- Comune di Pesaro

3.2 BENEFICIARI

La domanda di aiuto, ai sensi del presente atto, può essere presentata da imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché dai membri della famiglia agricola, Viene definito membro della famiglia agricola, un componente del nucleo familiare così come risultante dall'anagrafe civile del Comune di residenza della famiglia stessa.

Il beneficiario, nel caso di impresa individuale, di società agricola o di società cooperativa di conduzione, deve possedere i seguenti requisiti:

Impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

Società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

Società cooperativa di conduzione:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe dell'Organismo Pagatore (AGEA) con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

Nel caso dei familiari i requisiti da possedere sono:

- a) partita IVA;
- b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti;
- c) iscrizione all'anagrafe dell'Organismo Pagatore (AGEA) con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

Possono essere beneficiarie anche associazioni temporanee di impresa ATI costituite da imprenditori agricoli singoli e associati di cui al richiamato articolo 2135 del codice civile.

La durata delle aggregazioni deve avere almeno la medesima durata della destinazione d'uso degli investimenti e non potrà essere inferiore quindi a cinque anni.

Ai fini della costituzione dell'associazione temporanea, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, il quale presenterà la domanda di aiuto, in nome e per conto dei soggetti coordinati e assumerà la funzione di coordinamento generale.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta prima della presentazione della domanda di aiuto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto capofila.

Al soggetto capofila spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea o in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato.

Associazione di aziende:

Per associazione d'imprese s'intende l'entità tecnico economica, costituita da aziende agricole, i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti a norma del presente bando. Tale associazione deve essere costituita con atto scritto, dal quale risulti l'impegno degli associati a realizzare e mantenere gli obblighi previsti per una durata almeno pari al periodo vincolativo.

L'associazione tra aziende può avvenire anche mediante la costituzione, con atto scritto stipulato nelle forme previste dal codice civile, di un'Associazione Temporanea d'Imprese che abbia per scopo l'esercizio delle strutture oggetto d'aiuto e come durata minima il termine del periodo vincolativo di cui alle diverse misure.

L'ATI individua un capofila che è titolare della domanda di sostegno e del relativo contributo, garantisce la realizzazione del progetto associato, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'ottenimento dei contributi ed alla rendicontazione degli stessi assumendosi l'onere finanziario dell'investimento.

In tutti i casi oltre ai requisiti suddetti è necessario essere in grado di dimostrare, attraverso regolare atto o contratto, il possesso del fabbricato e del fondo in cui viene realizzato l'investimento oggetto di cofinanziamento, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura. Il possesso deve essere dimostrato tramite:

- a) un diritto reale di:
 - proprietà;
 - usufrutto. Nel caso di persona giuridica beneficiaria di usufrutto nell'autodichiarazione allegata alla domanda, andrà riportata anche la data d'inizio del beneficio (Il comma, articolo 979 c.c. –

Durata Il c.: L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni);

b) un contratto di affitto scritto e registrato

Sono assimilati al contratto d'affitto gli atti di conferimento del terreno stipulati con atto notarile a favore di società agricole da parte dei propri soci nel caso in cui l'atto preveda l'indicazione delle particelle catastali e la scadenza del possesso con durata sufficiente a coprire il vincolo di destinazione d'uso dell'investimento oggetto di richiesta

I contratti di affitto dovranno avere una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione d'uso.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione al presente bando, in particolare: fascicolo AGEA, archivio regionale UMA, anagrafe zootecnica e registri di stalla.

Per le informazioni non estraibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda.

I soggetti abilitati dalla Regione Marche al caricamento delle domande sul sistema informativo regionale rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità di tale operazione ai sensi delle specifiche convenzioni stipulate con la Regione Marche per l'attività in questione.

Nello specifico caso di aziende associate costituite tra agricoltori (ATI, cooperative, consorzi, Srl, Spa,), nel fascicolo aziendale della società o ATI devono essere inserite almeno le particelle dove è ubicato l'impianto. Le particelle delle aziende appartenenti alla forma societaria sulle quali verrà prodotta e raccolta la biomassa, potranno risiedere nel fascicolo di ciascuna azienda associata che dovrà metterle a disposizione per eventuali verifiche.

Nella fase di controllo potranno essere verificati tutti i requisiti di possesso.

Per tutte le categorie di beneficiari (I.A. – membro della famiglia agricola), si precisa che il contratto di affitto scritto, all'atto della richiesta dell'ufficio istruttore o dell'organismo incaricato dei controlli in azienda, deve risultare sottoscritto almeno alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In ogni caso, il proprietario, tramite dichiarazione sostitutiva effettuata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà dichiarare la sua autorizzazione all'investimento ed alla successiva trascrizione e registrazione del vincolo notarile di destinazione d'uso a favore della Regione Marche, come da modello SIAR

Parimenti, nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso del richiedente è certificato dall'autorizzazione all'investimento e dalla trascrizione del successivo vincolo notarile di destinazione d'uso da parte degli altri comproprietari.

3.3 CONDIZIONI DI ACCESSO

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti ai quali sarà riconosciuta, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda e della documentazione con questa prodotta, la sussistenza, delle seguenti condizioni di accesso, pena la non ammissibilità della istanza.

3.3.1 Biomassa utilizzabile

Il riferimento normativo per la definizione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 Art. 2:

a) Biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) bioliquidi: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;

c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

La biomassa è classificabile come sottoprodotto qualora soddisfa le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e rientra nell'elenco presente nella tabella 1-A del DM 06 luglio 2012.

3.3.2 Dimostrazione dell'origine aziendale dell'80% della materia prima utilizzata

Per gli impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la biomassa provenga dall'azienda singola o associata che realizza l'impianto, nella misura di almeno il 70% nel caso di azienda singola e dell'80% nel caso di aziende associate. Le superfici su cui si realizza tale produzione di biomassa debbono risultare in possesso dell'azienda singola o associata per l'intero periodo dell'impegno, come risultante dai fascicoli aziendali AGEA. **A tal fine non sono inoltre prese in considerazione superfici aziendali con una distanza superiore a 30 Km dal centro di trasformazione in energia.** I 30 km, definiti come limite massimo, sono intesi come distanza lineare. Tutte le fasi della filiera (produzione e/o raccolta della biomassa, trasporto, stoccaggio, trasformazione e utilizzo negli impianti energetici) si devono svolgere all'interno dei 30 km. Il limite massimo è calcolato dal sito (particella) dove è ubicato l'impianto, al confine del comune dove si raccoglie la biomassa. Il beneficiario è tenuto perciò a dare comunicazione del comune dove è ubicato il terreno più lontano da cui si approvvigiona.

Il rispetto dell'utilizzo del 70% e dell'80% della biomassa di origine aziendale, viene espresso in termini di peso, uniformemente alle recenti normative statali e regionali rispettivamente sugli incentivi e sulle aree non idonee all'installazione di impianti di biogas e biomasse, e deve essere dettagliatamente riportato nella relazione tecnica da allegare alla domanda.

La realizzazione di impianti per la produzione di biocombustibili o per la produzione di energia elettrica e/o termica è consentita se la biomassa, diversa dai sottoprodotti e proveniente da colture dedicate, non supera il 30% in peso. Tale condizione non si applica agli impianti alimentati con biomassa forestale proveniente dal territorio regionale. Può essere consentito l'utilizzo di biomassa autoprodotta da aziende singole o associate proveniente da colture dedicate, fino al limite massimo del 50% in peso, a condizione che siano poste in rotazione almeno triennale con colture alimentari ("food" e "feed").

Le condizioni suddette debbono permanere **per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di autorizzazione del pagamento del saldo.**

Nel caso di impianto realizzato da membro della famiglia agricola si farà riferimento alla biomassa prodotta dall'azienda familiare.

3.3.3 Piano di investimento aziendale (Relazione tecnica ed economica)

Deve essere presentato un piano di investimento aziendale (diverso dalla progettazione tecnica degli investimenti) che contenga una relazione tecnico economica tramite la quale sia possibile valutare la validità del piano, la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico – finanziaria aziendale, nonché in termini energetici e di approvvigionamento di biomassa.

La relazione tecnica è parte integrante della domanda di aiuto e deve essere sottoscritta dal beneficiario. L'assenza della relazione tecnica ed economica e della descrizione di uno dei punti elencati di seguito comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

In sintesi la relazione tecnica ed economica deve contenere:

1. descrizione dell'impresa;
2. descrizione dell'iniziativa proposta;
3. valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento (VAN);
4. piano di approvvigionamento delle matrici in ingresso e piano di utilizzo dei materiali in uscita;
5. sostenibilità energetica - garanzia da parte dell'investimento di un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO₂;
6. aumento della occupazione.

3.3.3.1 Descrizione dell'impresa agricola

Nella relazione tecnica ed economica viene effettuata una descrizione dell'impresa agricola e del soggetto proponente. In particolare verrà descritta: la forma e composizione societaria, l'oggetto sociale, una breve storia dell'azienda, la struttura organizzativa, il suo campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo, il vertice aziendale con l'indicazione dei responsabili della gestione.

3.3.3.2 Descrizione dell'iniziativa proposta

La descrizione **del piano di sviluppo deve** contenere la descrizione degli investimenti previsti con l'indicazione degli obiettivi da verificare a conclusione del progetto, piano economico degli investimenti (costi di realizzazione, tempi di realizzazione, piano degli ammortamenti, costi e ricavi di esercizio e loro evoluzione nel tempo di realizzazione del progetto, spese generali e gestione finanziaria) ed elenco completo delle iniziative dell'impresa, agevolate e non, nel periodo del piano di sviluppo.

3.3.3.3 Valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento VAN

La relazione deve dimostrare altresì la sostenibilità degli investimenti richiesti in relazione ai ricavi generati dal programma di sviluppo a regime e la valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento riportando il VAN (Valore attuale netto) definito quale differenza fra la somma dei flussi di cassa scontati che si attendono dall'investimento e l'importo iniziale investito.

Tale valore, calcolato tenendo conto della durata tecnica ed economica dell'investimento, **deve risultare positivo**.

Per calcolarlo bisogna prima di tutto stimare i flussi di cassa futuri generati dall'investimento che si verificheranno ad intervalli regolari (ad esempio annualmente) e che sono dati dalla differenza tra le entrate e le uscite derivanti all'impresa dalla gestione dell'impianto.

La formula per ottenere il VAN è la seguente:

$$VAN = -C_o + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{(1+r_w)^k}$$

dove:

C_o = investimento richiesto per intraprendere il progetto, escluso il contributo pubblico;

k = scadenze temporali (normalmente annuali);

C_k = flusso finanziario al tempo k ;

r_w = costo medio del capitale;

n = durata tecnico economica dell'investimento

$$\frac{1}{(1+r_w)^k} = \text{fattore di attualizzazione}$$

Il valore dei Certificati Verdi e/o del Conto Energia e/o della defiscalizzazione dovrà essere conteggiato nella relazione tecnica.

3.3.3.4 Piano di approvvigionamento delle matrici in ingresso e piano di utilizzo dei materiali in uscita.

Piano di approvvigionamento delle matrici in ingresso

Il beneficiario, inoltre, deve riportare nella relazione il piano di approvvigionamento, firmato da un agronomo, dimensionato in base alle esigenze produttive dell'impianto in cui deve riportare obbligatoriamente nella relazione i seguenti punti:

- tutte le tipologie di biomassa utilizzate per alimentare l'impianto, indicando in maniera dettagliata per ciascuna tipologia la resa stimata per ettaro come tal quale, la % di sostanza secca presente, la resa energetica e la quantità annuale utilizzata;

- l'area di produzione e di approvvigionamento, indicando le particelle dove verrà raccolta la biomassa;
- le modalità di condizionamento e di trasformazione;
- le modalità di stoccaggio (quantità e tipologia di stoccaggio, volumi delle strutture, etc.) sia della materia in entrata che del digestato;
- le distanze dalle superfici di produzione della biomassa, se di provenienza aziendale e dal luogo di prelievo se il materiale è di provenienza extra-aziendale e la modalità di trasporto (numero e tipologia di veicolo).

Nella relazione dovrà essere descritta in maniera analitica, secondo parametri energetici giustificati e paragonabili a quelli presenti nella bibliografia esistente, la biomassa necessaria all'alimentazione dell'impianto indicandone il valore in peso e la sua resa energetica al fine di valutare il rispetto della percentuale di auto-approvvigionamento richiesto (70 o 80%) e della potenzialità produttiva energetica dell'impianto.

Esempio

Un impianto di 250 Kwe di biogas alimentato a letame con paglia deve potenzialmente produrre

$250 \times 7.500h = 1.875000 \text{ Kwh} = 6.750.000 \text{ MJ}$ (1Kwh = 3,60MJ)

Resa energetica in biogas del letame con paglia = 1,5MJ/Kg tal quale

Necessari 4.500t di letame, di cui 4.000t aziendali e 500t da altra azienda (89% auto-approvvigionamento).

Nel caso di ampliamenti e miglioramenti funzionali che non comportano variazioni alla tipologia e quantità delle biomasse utilizzate, la relazione dovrà riportare sinteticamente solo le modalità di alimentazione dell'impianto indicando in peso ed in valore energetico le biomasse utilizzate.

Piano di utilizzo dei materiali in uscita

La Regione Marche con la DGR 1191 del 01/08/2012 ha dato indicazioni per l'eventuale utilizzo agronomico del digestato, facendo riferimento alla DGR 1448/07 quando è equiparabile all'effluente zootecnico.

Considerato che le quantità di azoto contenuto nei materiali di ingresso non varia significativamente durante l'intero processo della digestione anaerobica, per tutti i materiali in ingresso utilizzati si dovrà eseguire una valutazione delle quantità di azoto immesse per unità di peso, al fine di calcolare la quantità complessiva di azoto per ciascuna matrice in ingresso e una stima della quantità di azoto presente nel "digestato" in uscita ordinariamente dall'impianto.

Altre informazioni riguardano la descrizione dettagliata del processo di trattamento del "digestato" previsto all'interno dell'impianto (separazione solido-liquido, stoccaggio, utilizzo della componente liquida nel digestore, tempi di permanenza del materiale stoccato, relativo calcolo dei volumi) e la rappresentazione delle strutture, costruzioni e attrezzature utilizzate a tale scopo.

Ulteriore gruppo di informazioni riguardano la caratterizzazione chimica – fisica – e biologica del "digestato". A questo proposito, salvo diversa indicazione da parte degli organi competenti in materia di tutela ambientale e sanitaria, la caratterizzazione dovrà identificare alcuni caratteri minimi utili a determinare e guidare la scelta delle migliori e razionali tecniche agronomiche per l'utilizzo del digestato come ammendante organico. La caratterizzazione in fase di domanda di aiuto del progetto non potrà che essere su base teorica attesa, la ditta proprietaria e gestore dell'impianto, si dovrà impegnare ad eseguire periodiche analisi chimiche di laboratorio sul digestato su cui legare le razionali scelte di gestione agronomica dei suoli e di non meno conto le verifiche di eventuali variazioni nel tempo. A tal proposito alla istanza di aiuto, dovrà essere allegata una dichiarazione da parte della ditta proprietaria dell'impianto, nella quale vi sia l'impegno a caratterizzare il digestato per verificare la composizione chimico-fisica a base delle tecniche di spandimento.

La gestione agronomica del Digestato e dell'area geografica di coltivazione dovrà essere rappresentata in fase di progetto attraverso la redazione da parte di un tecnico agronomo abilitato di un Piano triennale di Utilizzazione Agronomica (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomico riferito ad un periodo di almeno tre anni, dovrà essere redatto sulla base di quanto previsto dalla DGR Marche 1448/07 che regola l'utilizzo degli effluenti zootecnici. E' inoltre necessario assicurare l'assenza di accumulo, nei siti di spandimento, di metalli pesanti e altri potenziali inquinanti del suolo. Pertanto all'atto dell'istanza di aiuto dovrà essere allegata una dichiarazione da parte della ditta proprietaria dell'impianto, di impegnarsi ad effettuare delle analisi periodiche sul suolo per verificare l'accumulo di metalli pesanti o di altri contaminanti inquinanti.

Per quello che riguarda gli altri materiali in uscita dalla caldaia o dal pirogassificatore dovrà essere redatto un piano per il corretto smaltimento di tali prodotti, dove dovranno essere descritte dettagliatamente le quantità e la destinazione per ciascuna tipologia di prodotto.

Nel caso di ampliamenti e miglioramenti funzionali che non comportano variazioni alla tipologia e quantità delle biomasse utilizzate, si dovrà descrivere sinteticamente la situazione aziendale per l'utilizzo dei materiali in uscita.

3.3.3.5 Sostenibilità energetica e garanzia da parte dell'investimento di un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO₂ (Calcolo del risparmio di emissione di gas serra).

Per avere un parametro di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa si può far riferimento alla norma UNI/TS 11435:2012 *"Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa - Calcolo del risparmio di emissione di gas serra"*, come già richiamata nel DM 6.7.12 (decreto elettrico) e che verrà applicata in altri decreti del settore energetico.

La specifica tecnica definisce un elenco di filiere di produzione di energia da biomasse solide e gassose di significativo interesse nazionale e assegna a ciascuna un indice di emissione standard di gas serra tenendo in considerazione il contesto nazionale. Questi valori standard possono essere impiegati per stabilire delle classifiche di sostenibilità relativamente al criterio del risparmio di emissioni di gas serra rispetto ai combustibili fossili di riferimento.

L'elenco delle filiere individuato nella presente specifica tecnica è da ritenersi non esaustivo, ma per comparazione possono esservi ricomprese tutte le eventuali filiere di interesse regionale.

Per dimostrare la sostenibilità energetica ed ambientale dell'impianto, seguendo la relazione deve riportare il valore del risparmio delle emissioni di gas serra (CO₂ equivalente) seguendo la suddetta UNI/TS 11435:2012. Il valore minimo della CO₂ equivalente risparmiata è del 75%.

Il valore dovrà essere ricavato dalle tabelle presenti in appendice alla norma UNI sopracitata, in cui vengono riportati i valori delle principali filiere alimentate con una sola tipologia di biomassa. Qualora la biomassa utilizzata sia di differenti tipologie è necessario calcolare il valore complessivo tramite la sommatoria dei valori singoli calcolati in base al peso incidente di ciascuna tipologia di biomassa che alimenta l'impianto.

3.3.3.6 Aumento della occupazione

La relazione deve riportare, ai fini della dimostrazione dell'aumento della occupazione, la quantificazione delle ore lavorative necessarie all'attività di produzione, utilizzo e vendita di energia termica e/o elettrica, specificando l'incremento totale delle ore aziendali rispetto alla situazione pre-investimento. Nella relazione dovrà essere quantificata in ore ciascuna nuova singola attività prevista per l'esercizio degli impianti energetici da svolgersi da parte degli operatori. In caso contrario o in caso di determinazioni forfetarie e/o non giustificate l'aumento di occupazione non potrà essere preso in considerazione quale elemento di priorità.

3.3.3.7 Altri elementi indispensabili della relazione tecnico economica

La relazione tecnico economica deve inoltre dimostrare:

- nel caso di presentazione di tre preventivi di ditte in concorrenza tra loro (da presentare obbligatoriamente per investimenti non compresi nei prezzari regionali), riferiti ad investimenti di analoghe caratteristiche, l'eventuale mancata scelta del preventivo più basso;
- l'assenza dei tre preventivi nel caso di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture esistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare tre fornitori.

3.3.4 Utilizzo in azienda delle tecnologie dell'informazione e telecomunicazione (TIC)

Deve essere presente in azienda un computer collegato alla rete internet.

Inoltre il beneficiario dovrà partecipare, entro la data ultima di liquidazione del saldo finale, ad un corso di formazione promosso dalla Regione Marche della durata di 15 ore, finalizzato al rispetto dell'obbligo previsto dal

PSR di introdurre in azienda un sistema di analisi di gestione e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di informazione e comunicazione ,

3.3.5 Impegno a garantire la destinazione d'uso e la non alienabilità degli investimenti realizzati

Deve essere sottoscritto un impegno da parte del beneficiario a garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo finale.

Inoltre l'imprenditore si impegna ad assicurare, per un periodo di 5 anni, la non alienabilità del bene o porzione di bene realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto (nell'accezione di bene rientrano tutti gli interventi indicati come investimenti materiali e immateriali), sempre a decorrere dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo finale.

3.3.6 Investimenti ricadenti in area Natura 2000

Nel caso di investimenti strutturali da realizzare nelle aree Natura 2000, le opere da eseguire devono essere sottoposte ad una specifica valutazione di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6;

3.3.7 Cantierabilità dell'investimento e autorizzazione alla costruzione ed esercizio

Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (opere murarie ed affini), nonché per gli impianti fissi, l'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovrà produrre il titolo abilitativo per la cantierabilità dell'investimento consistente negli atti autorizzativi necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti energetici o per il loro ampliamento e miglioramento funzionale, in relazione alla normativa vigente.

In alternativa potrà essere inoltrata una dichiarazione di aver prodotto istanza ai fini dell'ottenimento degli atti autorizzativi, necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti energetici, alla amministrazione competente. Alla dichiarazione va allegato l'elenco degli atti autorizzativi necessari, in funzione delle caratteristiche e del contesto paesistico ambientale in cui si intende realizzare lo stesso intervento (es: permesso a costruire, autorizzazioni pareri, nulla osta ecc.), sottoscritto dal tecnico progettista oltre che dall'impresa richiedente. In questo caso dovrà essere dimostrato il possesso del titolo abilitativo, ed il possesso dei relativi atti autorizzativi, entro i 90 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di aiuto pena la non ammissibilità della domanda

3.3.8 Altre condizioni

Il beneficiario:

- non deve aver dato inizio ai lavori con riferimento al complesso degli investimenti contemplati negli atti autorizzativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto, o effettuato acquisti di macchinari (emissione fatture - contratto – DDT), di attrezzature, di programmi informatici in data anteriore la presentazione della richiesta di aiuto formulata in forma di manifestazione di interesse, ai sensi della DGR 1789/10 relativamente alla misura 3.1.1. sottomisura b) azione d) del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- si impegna a comunicare, per gli interventi previsti dalla presente Misura, l'eventuale richiesta di finanziamenti con altre "fonti di aiuto" diverse dal PSR, specificando quali (esempio detrazione d'imposta per risparmio energetico);
- si impegna a comunicare l'eventuale assegnazione, nei tre anni precedenti, di aiuti in regime "de minimis" ai sensi del reg. CE 1998/06 (a titolo di esempio si ricorda che i contributi per la rottamazione/decoder digitali etc. sono stati assegnati nel rispetto della regola "de minimis").
- assicura la completezza della documentazione richiesta dal presente bando;
- presenta il progetto completo, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 7.1 "Elenco documentazione e caratteristiche della stessa";

- garantisce il rispetto dei limiti di attività nonché di tutte le altre disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina la produzione di energia da fonte rinnovabile. Tale impegno dovrà chiaramente evincersi dal progetto, dalle realizzazioni proposte e dalla descrizione dell'attività che si intende svolgere.

4. LIMITAZIONI ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO

Il sostegno agli investimenti è concesso ai richiedenti ai quali sarà riconosciuta, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda e della documentazione con questa prodotta, la sussistenza, oltre che dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi, delle seguenti condizioni di accesso:

4.1 Limitazioni soggettive

- Regolarità contributiva. Il richiedente dovrà trovarsi in posizione di regolarità contributiva sia nel caso di impresa individuale, sia nei confronti dei propri dipendenti o coadiuvanti, qualora presenti e verrà effettuata una verifica prima dell'autorizzazione al pagamento di anticipi, acconti e saldi.
- Affidabilità dei soggetti richiedenti. In applicazione dell'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, sono "inaffidabili" i soggetti per i quali nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000 – 2006) o nell'attuale (PSR 2007 – 2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. Non si considera "inaffidabile" il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia dell'aiuto per cause di forza maggiore.

4.2 Condizioni di esclusione relative alla domanda

- Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni elencate.
- Per gli impianti che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione, fatto salvo l'eventuale autoconsumo (rispetto alla Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia).
- Per gli impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che l'80% della biomassa derivi da produzioni dell'azienda singola o associata che realizza l'impianto. Le superfici su cui si realizza tale produzione di biomassa debbono risultare in possesso dell'azienda singola o associata per l'intero periodo dell'impegno, come risultante dal fascicolo aziendale AGEA. A tal fine non sono inoltre prese in considerazione superfici aziendali con una distanza superiore a 30 Km dal centro di trasformazione di energia.

Le condizioni suddette debbono permanere per un periodo di almeno 5 anni, dalla data di autorizzazione e pagamento del saldo.

Sono ammissibili soltanto gli impianti progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quello sull'accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

In base a quanto disposto dalla D.G.R. 1184 del 02.08.2013 di approvazione delle disposizioni attuative del presente bando, la dotazione finanziaria dello stesso risulta pari ad € 1.000.000

La dotazione potrà essere aumentata con le economie accertate della misura 311 o con nuove altre risorse destinate alle agroenergie fino all'approvazione della graduatoria relativa al bando.

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.

5.1 RISERVA DI FONDI PER RICORSI

Il 10% delle risorse prima indicate, saranno riservate dall'Autorità di Gestione, alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità di somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Tale somma reintegrerà la dotazione finanziaria disponibile per la graduatoria, allorché saranno scaduti i termini dei ricorsi eventualmente presentati contro la graduatoria stessa.

6. PRIORITA' E GRADUATORIE

Di seguito vengono descritti i criteri di priorità con i quali selezionare le richieste di aiuto, nonché la modalità di redazione della graduatoria delle domande ammissibili.

6.1 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale ed avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100.

Nel caso degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è assegnata priorità ordinale alle seguenti tipologie di impianti di produzione di energia:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' ORDINALI	
1. Possiedono priorità 1:	▪ impianti di biogas per la produzione di elettricità e calore max 250 Kwe; ▪ impianti per la produzione di calore con caldaie a legna di piccole/medie dimensioni max 200 Kwe; ▪ impianti per la produzione di biocombustibili (pellets).
2. Possiedono priorità 2:	▪ impianti olio-energia per la produzione di elettricità e calore e produzione di pannello zootecnico;
3. Possiedono priorità 3:	▪ Impianti per la produzione di elettricità e calore con caldaie che utilizzano prodotti ligneo/cellulosici con impianti di piccole dimensioni (< 250 KWe), anche attraverso la tecnica della pirogassificazione; ▪ altri impianti compresi gli impianti fotovoltaici;

Agli investimenti appartenenti alla medesima priorità ordinale sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Investimenti nelle aree D, C3 e C2	40%

B. Investimenti che prevedono la cogenerazione di energia	15%
C. Investimenti realizzati in aree Natura 2000	10%
D. Investimenti realizzati da imprenditrici e da IAP	10%
E. Investimenti destinati a creare occupazione	25%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Investimenti nelle aree D, C3 e C2	Punti
- Investimenti realizzati nelle aree D e C3	1
- Investimenti realizzati nelle aree C2	0,5
- Investimenti realizzati in altre aree	0

Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza si considera la zona su cui viene realizzato l'investimento come riscontrabile dal fascicolo aziendale.

B. Investimenti che prevedono la cogenerazione di energia	Punti
- Investimenti con la realizzazione di impianti con sistema trigenerativo	1
- Investimenti con la realizzazione di impianti con sistema cogenerativo	0,5
- Altri investimenti	0

Per l'attribuzione del punteggio si farà riferimento all'investimento prevalente in termini di spesa ammissibile. Il sistema tri e/o co generativo dovrà utilizzare almeno 1/3 dell'energia residuale prodotta nell'arco dell'anno, **considerando anche l'energia utilizzata per la gestione dell'impianto.**

C. Investimenti realizzati in aree Natura 2000	Punti
- investimenti realizzati in aree Natura 2000	1
- altri investimenti	0

Le aree della Rete Natura 2000 sono i siti di interesse comunitario (SIC), come individuati ai sensi della Direttiva CEE 92/43 e le zone di protezione speciale (ZPS), come individuate ai sensi della Direttiva CEE 79/409. Per l'assegnazione del punteggio si farà riferimento al fascicolo aziendale.

D. Investimenti realizzati da imprenditrici e da IAP	Punti
- investimenti realizzati da imprenditrici o da IAP	1
- altri investimenti	0

Per l'attribuzione della priorità IAP, il richiedente deve allegare alla domanda una autocertificazione del possesso del requisito, che sarà accertata dagli istruttori.

Nel caso di cooperative o società di capitali tale requisito di IAP verrà considerato solo qualora sia posseduto da chi rappresenta la società e sottoscrive la domanda e che lo stesso abbia potere di firma e rappresenti una delle seguenti figure: amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale.

E. Investimenti che determinano un aumento dell'occupazione aziendale	Punti
- aumento dell'occupazione $\geq$ a 1600 ore annue	1
- aumento dell'occupazione $\geq$ a 800 ore annue e $<$ a 1600 ore annue	0,5
- aumento dell'occupazione $<$ a 800 ore annue	0

L'incremento delle giornate lavorative annue è calcolato sulla base delle nuove attività introdotte a seguito degli investimenti ed i relativi fabbisogni di manodopera come riportati nella relazione tecnico economica che accompagna il piano presentato. Non verranno presi in considerazione gli aumenti di occupazione se non motivati e descritti analiticamente nella relazione tecnica.

6.2 GRADUATORIA

Per ciascuna categoria di filiere (1-2-3) come descritte nel capitolo 6, verrà redatta una graduatoria secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio in base ai parametri determinati (A-B-C-D-E);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Prima verranno finanziate le domande appartenenti alla categoria 1 in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista, poi le domande della categoria 2, sempre in ordine decrescente ed in ultimo le domande della categoria 3.

A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dai richiedenti di età inferiore.

Salvo cause di forza maggiore, secondo l'elencazione riportata nelle Disposizioni Attuative del Programma di Sviluppo Rurale Marche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ o salvo "VARIANTI AL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO", come indicate al successivo paragrafo 9, nel caso in cui, a seguito del controllo prima descritto, dovesse risultare la mancata presenza di uno o più requisiti dichiarati e la corrispondente modifica del punteggio finale produca uno spostamento della domanda nella graduatoria, tale da farla scendere al di sotto della prima posizione dei non finanziati per carenza di risorse, l'aiuto verrà revocato ed il beneficiario dovrà restituire tutte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipo o acconto, con la maggiorazione degli interessi legali. Ciò indipendentemente dalle conseguenze civili e penali previste per dichiarazione mendace dalla normativa vigente in materia.

6.3 SCORRIMENTO IN GRADUATORIA

È possibile lo scorrimento delle posizioni in graduatoria nei casi di eventuali aumenti delle dotazioni finanziarie previste da specifiche Disposizioni Attuative.

7. PROCEDURE DI ATTUAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di adesione alla presente misura si compone di una parte informatizzata e di allegati in forma cartacea.

La domanda unitamente al Business Plan, pena la irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente compilata on line sul Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR) e rilasciata dal sistema entro il termine previsto.

L'accesso al sistema avviene al seguente indirizzo internet: <http://siar.regione.marche.it>

La sottoscrizione della domanda, da parte del richiedente, avviene in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello).

Le Strutture abilitate all'accesso al SIAR, possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dalla Autorità di Gestione.

Detti soggetti sono responsabili della verifica dell'esistenza dei prerequisiti richiesti per la presentazione della domanda di aiuto:

1. fascicolo aziendale aggiornato e validato prima del rilascio della domanda informatizzata;
2. documentazione richiesta dal bando, compresa quella non acquisibile in formato elettronico;
3. busta contenente la documentazione di cui al punto 2, da consegnare alla Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente in funzione della localizzazione degli investimenti (Sono esclusi i presidi agricoli territoriali), compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

identificativo del richiedente	di norma è il CUAA dell'azienda
identificativo di misura	codice da PSR 3.1.1
identificativo di sottomisura	codice da PSR b azione d
anno	Anno di riferimento 2013
identificativo del bando	estremi dell'atto DDS n. ____ del ____
identificativo della domanda	N° domanda assegnato dal Sistema Informativo della Regione
(altro)	

7.2 Termini di presentazione delle domande

Il presente bando prevede, la possibilità di presentare domande dal 03.09.2013 sino al 03-12-2013.

Pertanto, successivamente al rilascio della domanda informatizzata, la documentazione allegata in forma cartacea, presentata con le modalità di cui al precedente punto 11.1, deve pervenire perentoriamente alla Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente in base alla localizzazione degli interventi, entro le ore 13,00 del 03-12-2013.

Non potranno essere accettate, e saranno dichiarate "irricevibili", le istanze che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre la data e l'ora stabilite per la consegna.

In ogni caso, l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati alla consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.

Per specifiche limitazioni informatiche, sarà dichiarata irricevibile la documentazione cartacea presentata presso i Presidi agricoli territoriali.

La eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo la data di presentazione presso gli Uffici competenti degli allegati cartacei a condizione che la domanda informatizzata sia stata preventivamente rilasciata dal sistema.

Si precisa che per la misura 3.1.1. non è consentita la ricevibilità differita di cui al Reg. (CE) 796/2004 art. 21 con applicazione di penalità per i giorni di ritardata presentazione.

Per quanto non previsto in questo paragrafo si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

7.3 Documentazione obbligatoria e necessaria che in caso di assenza determina la non ammissibilità della relativa spesa:

- a) **Relazione tecnica ed economica progettuale** con i punti elencati al paragrafo 3.3.3 del bando.
- b) **Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere agricole della Regione Marche. Il computo metrico estimativo preventivo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista.

Per quanto non previsto dal prezzario delle opere agricole si potrà fare riferimento al prezzario ufficiale della Regione Marche, consultabile sul sito [www. Operepubbliche.marche.it](http://www.Operepubbliche.marche.it) vigente al momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

- c) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali ed a quelle di natura agro-forestale. Tutti gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico progettista ciascuno per quanto di propria competenza e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia nei casi previsti. Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di: Ubicazione del fabbricato oggetto di intervento - quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda - planimetrie - sezioni significative e prospetti in scala 1:100 che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne – la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro - eventuale documentazione fotografica - dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale;
- d) **N. 3 preventivi** dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo, macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati in originale dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro;
- e) **Elenco riepilogativo dei preventivi** presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione
- f) **Relazione tecnico/economica** timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia e controfirmata dal richiedente, composta da
 - i) giustificazione della scelta dei preventivi, solo qualora non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni analoghe. Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento;
 - ii) Dimostrazione che l'investimento non è di sostituzione secondo quanto previsto dalle linee guida Ministeriali

- iii) Calcolo dei consumi medi annui e della potenzialità produttiva di energia termica ed elettrica per valutare la % di energia in autoconsumo rispetto a quella prodotta.
- g) Copia del **titolo abilitativo** per la cantierabilità dell'investimento consistente negli atti autorizzativi necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti energetici o per il loro ampliamento e miglioramento funzionale, in relazione alla normativa vigente; oppure **dichiarazione** di aver prodotto istanza ai fini dell'ottenimento degli atti autorizzativi, necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti energetici, alla amministrazione competente;
- h) **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di proprietà indivisa da parte degli altri **comproprietari** di autorizzazione alla presentazione della domanda e riscossione del contributo;
- i) **dichiarazione sostitutiva** di possedere, alla data di presentazione della domanda, la qualifica di **IAP**, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Documento per l'attribuzione della priorità d);
- j) eventuali altri documenti presentati, sottoscritti dal beneficiario

Si precisa inoltre che è necessario documentare con fotografie tutte le opere edili e/o agricole non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione (opere edili destinate a manutenzione straordinaria - Drenaggi - ecc.). Questa dovrà essere esibita all'Ufficio competente, in occasione degli accertamenti finali o di eventuali stati di avanzamento lavori. In assenza di documentazione probante in sede di accertamento finale può essere disposta la riapertura dei lavori ad insindacabile giudizio del funzionario istruttore. In caso di rifiuto o qualora non sia possibile accertare l'effettività dei lavori non ispezionabili comporterà l'esclusione dalla liquidazione finale di tutto o parte dell'investimento non visibile.

Per la documentazione prevista ai punti precedenti, eventualmente già inviata, entro il periodo di validità della stessa, è sufficiente allegare una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, attestante l'indicazione del Servizio a cui è stata inviata, la data e la normativa ai sensi della quale si è prodotta tale documentazione.

7.4 Verifica della ricevibilità della domanda

La S.D.A. competente attiva la fase di ricevibilità tenendo conto di quanto stabilito dal manuale delle procedure approvato con DGR 773 dell'11-06-2008. Questa fase del procedimento viene espletata attraverso il controllo:

- a) che la documentazione cartacea richiesta dal bando non acquisita in formato elettronico sul SIAR sia inserita in busta secondo le modalità sopra-riportate e sia pervenuta entro i termini stabiliti dal bando ore 13 del giorno 03-12-2013;
- b) della verifica di *inaffidabilità* di cui all'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006. L'Autorità di gestione del PSR Marche considera inaffidabile il richiedente nei confronti del quale, nel precedente (PSR 2000-2006) o nell'attuale periodo di programmazione (PSR 2007-2013), si sia avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero degli indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

L'Autorità di gestione rende disponibile ed aggiorna un apposito elenco sulla propria rete intranet dei soggetti che ricadono in tale casistica.

7.5 Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttore effettua una verifica completa della documentazione presente agli atti. A seguito della medesima compone l'elenco dei documenti assenti e di quelli inadeguati che hanno necessità di integrazione e/o chiarimento.

In caso di assenza completa di uno o più documenti tra quelli elencati al punto 7.3. e definiti "necessari" per l'ammissibilità della spesa, l'istruttore provvede a stilare il rapporto istruttorio contenente il parere di inammissibilità della spesa a cui quel documento è riferito.

Sull'investimento restante l'istruttore effettua la conseguente istruttoria verificando se sussistono ancora, alla luce della nuova condizione, gli elementi di accesso al contributo. In caso positivo saranno attribuiti i punteggi per la porzione di investimento residuo.

Le situazioni che, ad avviso dell'istruttore, debbono essere chiarite, integrate, ulteriormente comprovate, saranno elencate in una comunicazione da inviare al legale rappresentante della ditta richiedente. L'elenco deve essere completo e le richieste motivate, con indicazione, ove necessario, delle informazioni e degli elementi specifici utili a rendere adeguata l'integrazione richiesta.

Per quanto non previsto per l'istruttoria delle domande di aiuto si farà riferimento al manuale delle procedure del PSR 2007-2013 a cura della Autorità di Gestione (A.d.G.).

8 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi, pena la decadenza della domanda, debbono essere iniziati entro **3 mesi** dalla data di ricevimento dell'atto di concessione notificato a ciascun beneficiario, da parte dell' A.di G. e rendicontati con richiesta di saldo entro e non il **30-06-2015**.

9 PROROGHE

Allo stato attuale, considerata l'imminenza della chiusura dell'attuale periodo di programmazione, non possono essere previste proroghe per la chiusura e rendicontazione dei progetti finanziati. Qualora se ne riscontrassero le condizioni, sarà cura dell'A. d. G. assumere atti in tal senso.

Per quanto riguarda situazioni particolari si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

10 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il contributo totale concesso viene di norma erogato in un'unica soluzione a saldo dell'investimento rendicontato, tuttavia su richiesta del beneficiario, può essere frazionato in un anticipo, e saldo finale, con le seguenti modalità:

10.1 Anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso. La liquidazione avviene dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta di liquidazione del contributo alla Struttura delegata dall'Autorità di Gestione preposta al coordinamento della Misura;
- b) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 110% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.
- c) copia della comunicazione di inizio lavori (nel caso di lavori edili) riportante gli estremi di presentazione al Comune o nei casi previsti alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio.

10.2 **Saldo finale**

La liquidazione avviene dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) richiesta di saldo del contributo, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato ;
- b) Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche o al prezzario delle opere agricole della Regione Marche. Il prezzario ufficiale della Regione Marche, consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it vigente al momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. **Allo stato finale deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Direttore dei Lavori relativa alla computazione dei lavori concernenti la domanda di contributo predisposta secondo lo schema dell'A.di G. di cui al DDS 503/AFP del 26/07/2013.** (Il modello potrà essere scaricato da SIAR).
- c) Relazione finale in cui sia dimostrata la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda. La relazione, dovrà altresì evidenziare gli scostamenti qualora verificatisi nel corso della realizzazione del progetto tramite un prospetto comparativo che riassume nel dettaglio dette variazioni che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla realizzazione definitiva. In questo caso nella relazione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variazione interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato nelle opere oggetto d'intervento. Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variazioni progettuali rispetto all'investimento approvato non determineranno aumento di contributo.
- d) Disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 7.3 lett. C), qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
- e) Originale e copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura "121" del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05". Le fatture debbono recare, , il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero seriale o di matricola. Le fatture originali dopo l'annullamento verranno restituite al richiedente;
- f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere;
- g) Copia dei bonifici e/o documentazione equivalente eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento;
- h) Elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento approvato, redatto su apposito modello (presente su sistema SIAR);
- i) Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- j) Certificato di agibilità (nel caso di opere edili) rilasciata dal Comune o in alternativa copia della dichiarazione resa dal Direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 380/01 con il timbro di ricevimento del Comune e dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che sono trascorsi i termini previsti dalla predetta norma e che pertanto l'agibilità si intende attestata;

- k) Documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, Drenaggi ecc.);
- l) Copia della comunicazione di inizio lavori (nel caso di lavori edili) riportante gli estremi di presentazione al Comune se non presentato in occasione della richiesta di anticipo;
- m) Copia di ultimazione dei lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune;
- n) atto notarile di vincolo di inalienabilità quinquennale e destinazione d'uso a favore della Regione Marche;
- o) qualora il contributo complessivo sia superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio (allegato 1) e relativa ai familiari a carico (allegato 2 e relativa appendice) come da modelli allegati alla comunicazione AGEA DPMU.2013 1021 del 26/03/2013, reperibili nell'apposita sezione del SIAR.

11 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Per quanto riguarda questo capitolo si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

12 VARIANTI ED ADEGUAMENTI/MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Le modalità semplificate per la presentazione delle variazioni progettuali saranno adottate entro 45 giorni dall'emanazione del presente bando.

13 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario dovrà adempiere, pena la revoca parziale o totale del contributo, ai seguenti obblighi:

- avviare i lavori entro 3 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo;
- presentare il rendiconto delle spese quietanzate e la richiesta di saldo entro e non oltre il 30/06/2015;
- realizzare il progetto e comunque rendere noto alle Strutture regionali competenti per territorio ogni eventuale variazione o la rinuncia all'attuazione dello stesso;
- non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di 10 anni per gli investimenti fissi e 5 anni per quelli mobili. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data dell'atto di liquidazione del saldo finale del contributo. Derghe a tale obbligo possono essere concesse solo per cause di forza maggiore;
- non alienare per un periodo di 5 anni, il bene o la porzione di bene realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto (nell'accezione di bene rientrano tutti gli interventi indicati come investimenti materiali). Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di liquidazione del saldo finale del contributo. Derghe a tale obbligo possono essere concesse solo per cause di forza maggiore;

- conservare, a disposizione degli uffici della Regione, della Commissione Europea, nonché dei tecnici a tal fine eventualmente incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- consentire ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo.
- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006; per investimenti di costo complessivo superiore a € 50.000,00 mediante l'affissione di una targa informativa, per investimenti di costo complessivo superiore a € 500.000,00 mediante l'affissione di un cartello secondo le modalità riportate ; sia la targa sia il cartello dovranno contenere la bandiera europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali".

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso legale.

14 CONTROLLI - DECADENZA DELL'AUTO, RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Ove ne ricorrano le circostanze possono inoltre essere applicate le penalità previste dalla DGR n. 1545 del 12/11/2012 "disposizioni applicative regionali trasversali a tutte le misure di investimento e specifiche per singole misure. D. M. MIPAF n. 30125 del 22/12/2009.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, per quanto non previsto, aggiornandolo con le ultime misure attuative ed integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni.

15 TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Per quanto riguarda questo capitolo fare riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

16 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 31/12/1996 N. 675 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il dott. Andrea Bordoni, funzionario del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca è responsabile del procedimento relativo alla Misura 3.1.1 b azione d) del PSR Marche 2007-2013.

Il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca n. 551 del 05/08/2013

Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - Anno 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA
FORESTAZIONE E PESCA

omissis

DECRETA

- di approvare, in attuazione della DGR n. 1184 del 02/08/2013, il bando per la Misura 1.2.3. sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, riportato in allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire **le ore 13,00 del giorno 30 ottobre 2013** il termine per la presentazione delle domande;
- che, ai sensi della richiamata DGR 1184 del 02/08/2013, le risorse destinate alla Misura 1.2.3. Sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” sono pari a euro 3.500.000,00;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell’organismo pagatore;
- di consentire il caricamento su SIAR dalla data del 09/08/2013;
- che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2013;
- di fare espressa riserva di modifica del presente bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i collegi professionali convenzionati.

Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Martellini